

Udine, 1 aprile 2016

Denuncia di infortunio all'Inail, semplificazioni dal 22 marzo 2016

Lo scorso 22 marzo 2016 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs.n.151/2015, attuativo del Jobs Act, relative alla semplificazione degli adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

E in prossimità del termine per l'entrata in vigore delle novità l'Inail fornisce alcuni chiarimenti con propria circolare.

In particolare, la circolare si sofferma sulle novità previste:

- alla denuncia di infortunio effettuata dal datore di lavoro **non deve più essere allegato il certificato medico** ma devono solamente essere **indicati** i suoi **riferimenti**
- **sarà cura del medico** o della struttura sanitaria ad inviarlo telematicamente all'Istituto assicuratore Inail
- sarà l'Inail ad inviare direttamente la denuncia di infortunio all'autorità di **Pubblica Sicurezza soltanto** per gli **infortuni** con prognosi **superiore a 30 giorni** o agli **infortuni mortali**.

Denuncia di infortunio, nessun certificato medico da allegare

Le modifiche all'art. 53 del Testo Unico Inail prevedono che il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL, sia esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

L'introduzione dell'obbligo del certificato elettronico da parte del medico o della struttura sanitaria comporta che **il lavoratore debba comunicare al datore di lavoro solamente i riferimenti della certificazione** già trasmessa direttamente all'Inail dal medico che ne abbia curato la redazione.

Il datore di lavoro è quindi sollevato dall'obbligo di trasmettere il certificato ma rimane comunque tenuto a:

- **denunciare gli infortuni** in modalità telematica da cui siano colpiti i dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre giorni
- **indicare nella denuncia** di infortunio effettuata in modalità telematica, **i riferimenti del certificato medico** già trasmesso telematicamente all'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

I certificati medici sono resi disponibili dall'INAIL sul "Cruscotto certificati medici" per la consultazione dedicata ai datori di lavoro e intermediari.

Il termine per la presentazione della denuncia di infortunio decorre ora dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i **riferimenti del certificato medico dal lavoratore**, e non è più il ricevimento del certificato medico da parte del lavoratore; pertanto la stessa deve essere **presentata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia**

(24 ore qualora l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte del lavoratore). Laddove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

Cosa deve comunicare il lavoratore

Il lavoratore è obbligato a **dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada**, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

A partire dal 22 marzo 2016 il lavoratore, in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale, deve comunicare al datore di lavoro:

1. il numero identificativo del certificato medico
2. la data della sua emissione/di rilascio
3. i giorni di prognosi relativi all'evento.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, **deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea**.

Se il lavoratore non comunica al datore di lavoro l'infortunio, non gli sarà corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

Fase transitoria, consegna certificato cartaceo al datore

I medici all'atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi.

In fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica i medici o le strutture sanitarie provvederanno ad **inviare** i certificati medici **tramite PEC** alla Sede INAIL competente in base al domicilio dell'assistito. In tali casi, i **medici consegnano il certificato medico** all'assistito per il **successivo inoltro al datore di lavoro**.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

La certificazione medica viene resa disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'INAIL tramite i seguenti dati obbligatori:

- Codice fiscale del lavoratore;
- Numero identificativo del certificato medico;
- Data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato PDF che può essere acquisito dall'utente. Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'INAIL via PEC (nella prima fase transitoria), questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati

Nelle denunce d'infortunio/malattia professionale devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico

anche se il certificato è stato rilasciato in modalità cartacea (invio PEC dal medico all'Inail)

In caso di **impossibilità oggettiva del datore di lavoro** di indicare il numero identificativo del certificato medico - ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL - nella denuncia deve essere **indicato un codice fittizio** purché di dodici caratteri alfanumerici (l'applicativo avvertirà l'utente con messaggio "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto" e permette l'invio della denuncia).

Nel caso in cui i **dati** "identificativo certificato" e "data rilascio" **non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi** dell'Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal **Mod 4. bis R.A.**

In attesa dell'aggiornamento dell'applicativo per l'invio telematico delle denunce di **malattia professionale/silicosi asbestosi** è stato predisposto un nuovo modulo Mod. 101-R.A. di "Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi" che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. (scaricabile dal sito www.inail.it – Modulistica). Con il modello è possibile denunciare due diverse malattie.

Infortuni occorsi nel settore dell'artigianato

Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la **necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione** per le relative finalità assicurative.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, l'obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell'azienda artigiana.

Denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza

Un'altra importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 è l'esonero dall'obbligo di invio all'Autorità di Pubblica Sicurezza della denuncia di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni.

Ne consegue che:

- in caso di infortunio il datore di lavoro non è più tenuto a presentare la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza
- sarà l'Inail che provvederà ad inviare la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza in caso di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 30 giorni (in precedenza il datore di lavoro doveva inviare le denunce relative a tutti gli eventi indennizzabili).
- l'obbligo di invio della denuncia permane esclusivamente per i datori di lavoro non soggetti alle norme del T.U. n. 1124/1965.

Nessuna modifica ha interessato l'obbligo di invio del telegramma, o della PEC, in presenza di un evento mortale o che possa avere questo esito.

Inchiesta sull'infortunio da parte della DTL

In presenza di infortunio mortale o con prognosi superiore a **30 giorni**, l'Inail è tenuta a mettere a disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro i dati relativi alle denunce degli **infortuni** per consentire di procedere alle inchieste sugli infortuni. Le indagini possono essere chieste dall'Inail, dai parenti dell'infortunato o dall'autorità giudiziaria. Restano immutati i tempi per l'espletamento delle indagini.

(Fonti: art.21 del D.Lgs. n.151 del 14.09.2015, circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016)